

ALLEGATO A)

DIRETTIVA DELLA GIUNTA IN MERITO ALL'INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE A SEGUITO DELL'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N.154

I N D I C E

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Importo del buono spesa
- Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa
- Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa
- Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa
- Art. 7 – Controlli
- Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali
- Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza
- Art. 10 - Disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa a nuclei familiari più esposti agli effetti economici conseguenti all'emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 nonché dei nuclei familiari attestati in stato di bisogno e anche in carico al Servizio Sociale Territoriale, nel rispetto di quanto stabilito nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658, come richiamato dal D. L. n.154 art. 2..

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente atto si intendono:
 - a) per "**generi alimentari e di prima necessità**" i prodotti alimentari, quelli per l'igiene personale e i prodotti per l'igiene della casa;
 - b) per "**soggetti beneficiari**", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente disciplinare;
 - c) per "**buono spesa**" il titolo consegnato ai cittadini e spendibile negli esercizi commerciali pubblicati sul sito internet comunale. Il buono spesa non dà diritto a resto;
 - d) per "**SST**" si intende il Servizio Sociale Territoriale del Unione Terre di Pianura.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. Il contributo concedibile mediante buono spesa è *una tantum*, salvo quanto previsto dall'art.5, e l'importo è determinato da un minimo di 100,00 euro ad una massimo 600,00 euro sulla base della valutazione del SST, della situazione socio – economica e del numero dei componenti del nucleo familiare.

Art. 4 – Destinatari, istanze e modalità di concessione del buono spesa

1. I beneficiari sono individuati mediante la stesura e l'approvazione di appositi elenchi stilati dal S.S.T. sulla base dei criteri generali definiti nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020 n. 658 e nella deliberazione di approvazione del presente disciplinare.
2. Sono ammessi al contributo:
 - a) cittadini che hanno subito perdita o diminuzione rilevante del reddito familiare causata dall'emergenza COVID-19 -
 - b) cittadini aventi isee 2021 ordinario/corrente inferiore a 9.360,00 €
3. Ai fini della presentazione delle istanze, dell'individuazione dei beneficiari e dell'assegnazione dei buoni spesa sono stabiliti i seguenti criteri e modalità.

3.1 Beneficiari. Persone e nuclei residenti nel Comune di xxx ed altresì persone e nuclei domiciliati.

3.2 Requisiti per i cittadini di cui al punto 2.a

Possono presentare istanza i soggetti che sono stati interessati da **eventi causali** di effetti economici negativi anche temporanei causati dall'emergenza da COVID-19 a partire **dal 1 Novembre 2020**. Spetta al richiedente presentare documentazione comprovante la diminuzione del reddito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune motivazioni:

- cessazione o mancato rinnovo del rapporto di lavoro subordinato o atipico (ad esclusione delle risoluzioni consensuali o di quelle avvenute per raggiunti limiti di età);

- cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 gg.;
- cessazione, sospensione o riduzione di attività libero professionale o di impresa registrata;
- lavoratori o lavoratrici stagionali senza contratti in essere ed in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019;

Eventuali ulteriori o diverse motivazioni devono comunque essere espressamente riconducibili all'emergenza COVID-19.

3.3 Requisiti per i cittadini di cui al punto 2.b:

- Ai fini del presente bando si considerano in stato di bisogno le persone con un isee 2021 ordinario/corrente sotto i 9.360,00 euro che verranno valutati dall'assistente sociale, il quale potrà richiedere colloqui e documentazione aggiuntiva ai fini della valutazione.

3.4 Istanze.

Le domande possono essere presentate attraverso piattaforma telematica utilizzando esclusivamente le credenziali SPID. Per tutti i cittadini che hanno difficoltà nell'invio telematico è possibile rivolgersi telefonicamente allo Sportello Sociale, affinché si possa individuare la migliore modalità di acquisizione dell'autodichiarazione, senza che questo costituisca motivo di esclusione. Anche in questo caso sarà necessario possedere lo Spid. Ogni nucleo familiare potrà presentare una sola istanza.

3.5 Cause ostative/esclusione.

E' causa ostativa alla concessione del beneficio che il richiedente o altri componenti il nucleo abbiano già presentato medesima domanda in altri Comuni dello Stato.

E' causa di esclusione dalla concessione del beneficio possedere a nome proprio o di altro componente del nucleo familiare, depositi bancari o postali di importo complessivo oltre i 5.000 € per i nuclei monocomponenti, maggiorato di ulteriori 1.500 € per ogni componente aggiuntivo al primo, all'ultimo giorno del mese precedente la richiesta.

3.6 Ammissione.

Qualora le istanze pervenute risultino superiori rispetto alle risorse disponibili si provvede alla concessione dei buoni spesa nei limiti delle risorse medesime.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

1. Le domande verranno istruite ed esaminate seguendo l'ordine di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2. E' facoltà del SST, in presenza di motivate ragioni, poter concedere buoni ulteriori in un momento successivo alla prima emissione, trascorsi almeno 60 giorni dalla prima erogazione.
3. I buoni verranno distribuiti con le modalità che saranno indicate dallo Sportello sociale tramite mail.
4. Le comunicazioni inerenti all'iter della domanda avverranno esclusivamente via mail.

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa e convenzionati con la società erogatrice dei buoni spesa sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

Art. 7 – Controlli

1. L'Unione Terre di Pianura verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza anche attraverso la collaborazione della Guardia di Finanza, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
2. Per l'effettuazione dei controlli, l'ufficio provvede ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art. 71 del DPR 445/00 e s.m. e i. nella misura di almeno del 5% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione pervenute.
3. I beneficiari dei buoni sono tenuti a presentare entro i termini fissati dall'Unione Terre di Pianura, la documentazione che sarà richiesta per la verifica delle dichiarazioni rese e per i controlli successivi.
4. La mancata parziale presentazione della documentazione richiesta al beneficiario dei buoni, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, comporta la revoca del contributo e l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000.

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

1. Il Settore Welfare Locale dell'Unione Terre di Pianura provvede ad acquisire la disponibilità della società di servizi all'erogazione al dei

buoni spesa Comune stesso ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Unione Terre di Pianura, beneficiari ed esercizi commerciali aderenti all'iniziativa sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione ed il rischio di contagio.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Il Responsabile del Settore Welfare Locale è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
2. I dati relativi al procedimento sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e comunale vigente.
2. Il presente atto entra in vigore ad intervenuta esecutività dell'atto di approvazione.